

**Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore dell'occupazione»<sup>(1)</sup>**

(2002/C 241/27)

La Commissione, in data 30 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Zöhrer relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 luglio 2002, nel corso della 392<sup>a</sup> sessione plenaria, con 120 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

## 1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. Il progetto di regolamento sugli aiuti all'occupazione sostituirà gli attuali orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per l'occupazione. Esso propone di esentare alcuni tipi di aiuti consentiti dagli attuali orientamenti, più precisamente gli aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro e gli incentivi concessi ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, ad esempio i disoccupati di lungo periodo e i lavoratori disabili. Le condizioni di esenzione degli aiuti sono più precise rispetto agli attuali orientamenti e risultano conformi alle condizioni vigenti per la concessione di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro nei nuovi progetti d'investimento. Il progetto di regolamento prevede inoltre l'esenzione degli aiuti destinati a coprire i costi permanenti relativi all'assunzione di lavoratori disabili.

1.2. Molte delle misure adottate dagli Stati membri nel mercato del lavoro per promuovere la creazione di posti di lavoro o l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate non rientrano affatto nella definizione di aiuti di stato. In particolare, le misure di carattere generale, ad esempio le riduzioni dell'imposizione fiscale sul lavoro o dei costi sociali applicate automaticamente a tutte le imprese di uno Stato membro che assumono, ad esempio, disoccupati di lungo periodo non rappresentano aiuti di stato. Il progetto di regolamento riguarda unicamente quelle misure che costituiscono aiuti di stato conformemente alla definizione prevista all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE, in quanto favoriscono alcune imprese rispetto ad altre.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva in linea di principio il progetto della Commissione. Esso contribuisce all'attuazione degli obiettivi di politica occupazionale dell'UE in quanto definisce chiaramente i presupposti giuridici in base ai quali gli aiuti all'occupazione possono essere autorizzati senza notifica preliminare alla Commissione. Il progetto contribuisce anche alla semplificazione amministrativa.

2.2. La promozione dell'occupazione assume giustamente un valore sempre più elevato nella politica economica e sociale dell'UE. Come precisa la Commissione nella sua relazione, gli Stati membri hanno un interesse legittimo ad attuare misure che siano di incentivo alle imprese per la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i lavoratori delle categorie svantaggiate.

2.3. Al considerando 6, la Commissione osserva che le misure di carattere generale che non falsino la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni non costituiscono aiuti di stato. In pratica, c'è il pericolo che la limitazione degli aiuti ai sensi del regolamento all'esame e delle misure di carattere generale causi alcuni problemi. Una definizione più precisa risulterebbe opportuna per motivi di certezza giuridica.

Il Comitato pertanto chiede alla Commissione di pubblicare una descrizione più particolareggiata delle misure generali sotto forma di esemplificazione. In caso di dubbio, il Comitato raccomanda agli Stati membri di procedere ad una chiarificazione preliminare con i servizi della Commissione.

2.4. L'importanza fondamentale della certezza giuridica è inoltre illustrata dalle controversie che circondano l'applicazione del regolamento sugli aiuti alla formazione e più precisamente per quanto concerne i fondi di formazione settoriali creati in alcuni paesi dalle parti sociali.

2.5. Il Comitato desidera fare riferimento a due aspetti che a suo avviso non sono stati presi sufficientemente in considerazione nel progetto della Commissione.

2.5.1. Secondo il Comitato, il regolamento proposto dovrebbe essere applicato anche agli aiuti concessi a progetti di «occupazione assistita». Questi ultimi di norma perseguono soprattutto obiettivi sociali che sono previsti dalle leggi nazionali e pertanto le attività svolte nell'ambito di tali progetti non possono essere equiparate a quelle di un'impresa commerciale. Il regolamento dovrebbe tener conto di queste esigenze includendo tali aiuti nel campo di applicazione ed elaborando una definizione di «occupazione assistita».

<sup>(1)</sup> GU C 88 del 12.4.2000, pag. 2.

2.5.2. Studi in questo campo dimostrano che sono proprio le imprese dell'economia sociale (le cooperative, gli enti e le associazioni, ecc.) a poter contribuire attivamente alla creazione di nuovi posti di lavoro. La particolare importanza di tali imprese è stata più volte riconosciuta dalle istituzioni comunitarie. Nel nostro caso, basti fare riferimento agli esempi più recenti, quali il Libro bianco sulla responsabilità sociale delle imprese o il documento di discussione della Commissione europea sulle cooperative nell'Europa delle imprese.

2.5.3. Perché il ruolo specifico di tali imprese sia ampiamente riconosciuto, il Comitato propone di tenerne conto al momento di stabilire il possibile livello di intensità degli aiuti.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. Articolo 2 — Definizioni

##### 3.1.1. Piccole e medie imprese

3.1.1.1. L'allegato I, che contiene la definizione di PMI, fa riferimento alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Occorre assicurare che durante il periodo di validità del regolamento all'esame si tenga conto anche di eventuali modifiche a tale raccomandazione e che l'allegato possa essere adeguato senza ricorrere ad una nuova procedura legislativa.

3.1.1.2. Pur accogliendo con favore le disposizioni più favorevoli previste per le PMI, il Comitato trova inaccettabile che le grandi imprese stabilite nelle cosiddette regioni non assistite siano escluse dalle disposizioni relative alla «creazione di posti di lavoro» per il fatto che «non incontrano particolari difficoltà» (considerando 21). Esse invece possono essere esposte, al pari delle piccole, a particolari problemi che ne giustificano l'ammissibilità agli aiuti alla creazione di posti di lavoro.

##### 3.1.2. Giovani

3.1.2.1. Il progetto della Commissione si applica ai giovani di meno di 25 anni che non abbiano ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito. Il Comitato sottolinea che in alcuni Stati membri esistono anche giovani che hanno ottenuto un contratto di lavoro, anche se a condizioni particolari, nel quadro di una formazione professionale a due livelli (teorico e pratico), ma che al termine di detta formazione non hanno più lavorato e non trovano un regolare impiego. Anche questi gruppi di giovani dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento.

##### 3.1.3. Lavoratori più anziani

3.1.3.1. Il Comitato considera i limiti di età proposti troppo rigidi, in quanto da un lato gli Stati membri applicano limiti di età diversi (spesso differenziati anche a seconda del sesso) e dall'altro la situazione può variare a seconda dei settori o delle regioni. Propone pertanto di optare per una definizione che consenta un approccio più flessibile nei vari Stati membri, sempre che vi siano norme generali vigenti a livello nazionale.

##### 3.1.4. Donne

3.1.4.1. Il periodo medio per il calcolo del tasso di disoccupazione, fissato a due anni, è troppo lungo. Per poter intervenire in tempo, un anno civile dovrebbe essere considerato un periodo sufficiente di riferimento. Inoltre bisogna anche considerare che un tasso di disoccupazione femminile superiore alla media non significa necessariamente un tasso di disoccupazione generale superiore alla media UE. Il Comitato propone pertanto la seguente definizione:

3.1.4.2. Qualsiasi donna di un'area geografica (al livello NUTS II) nella quale il tasso medio di disoccupazione femminile superi il 150 % del tasso medio regionale da almeno un anno civile.

##### 3.1.5. Lavoratori disabili

3.1.5.1. La definizione scelta dalla Commissione nel documento è troppo restrittiva. Inoltre la Commissione, con l'aggiunta delle parole «... che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro», esclude gli aiuti a favore degli enti che impiegano lavoratori disabili nell'ambito dell'occupazione assistita, dato che questa formulazione fa solo riferimento al mercato tradizionale del lavoro. Il Comitato pertanto propone la seguente definizione:

— qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale.

#### 3.2. Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

3.2.1. Per il Comitato, la proposta della Commissione di concedere alle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) aiuti d'intensità diversa rispetto a quelli concessi alle regioni che non godono di questo diritto è in linea di massima giustificata.

3.2.2. Per calcolare l'intensità degli aiuti la Commissione sceglie le stesse procedure applicate agli aiuti a finalità regionale. Per i profani, questi calcoli sono molto difficili da capire e causano ripetutamente problemi pratici per via della confusione che esiste tra calcoli al lordo e al netto. Il Comitato chiede pertanto di sottoporre la questione ad un dibattito generale e di optare per un metodo più semplice per il prossimo periodo di programmazione.

3.2.3. Infine, il Comitato non capisce il trattamento a parte riservato alla siderurgia rispetto agli altri settori economici. Se l'obiettivo è di creare posti di lavoro concedendo quindi appositi aiuti, non ha importanza in quale settore questo avvenga. Possono essere esclusi solo quei settori considerati eccezioni in virtù dell'articolo 1 «Campo di applicazione».

### 3.3. *Imprese dell'economia sociale*

3.3.1. Le imprese dell'economia sociale (cooperative, enti, associazioni ...) svolgono spesso un ruolo importante nella creazione di nuovi posti di lavoro. Indipendentemente dalla situazione economica di una regione, esse sono spesso attive in zone in cui i settori economici tradizionali non esistono oppure si trovano in situazione di crisi.

3.3.2. Il settore sociale promuove anche la coesione e l'integrazione sociale. L'attività svolta da cooperative ed associazioni ha come effetto l'integrazione professionale e sociale di persone e gruppi che, a causa di difficili circostanze personali, rischiano di rimanere emarginati.

3.3.3. Infine, le imprese dell'economia sociale assumono talvolta un'importanza decisiva in zone che vivono una situazione di crisi a seguito di una riconversione industriale o sociale oppure che sono soggette al fenomeno dell'inurbamento. Esse costituiscono per queste zone centri dinamici per uno sviluppo locale e regionale sostenibile.

3.3.4. Pertanto, il Comitato propone di fissare, all'articolo 4, un limite massimo generale di intensità degli aiuti del 20 % per le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale.

### 3.4. *Articolo 6 — Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili*

3.4.1. Gli aiuti per l'occupazione dei lavoratori disabili, di cui all'articolo 6 del progetto di regolamento, concernono unicamente l'assunzione dei disabili all'interno del mercato del lavoro tradizionale, dunque da parte di imprese volte a realizzare degli utili.

3.4.2. Essi non tengono conto dell'assunzione di lavoratori disabili nell'ambito di progetti della cosiddetta «occupazione assistita». Le imprese che gestiscono tali progetti possono essere sì a carattere commerciale, tuttavia svolgono un compito prevalentemente sociale e non sono orientate al profitto.

3.4.3. Per tener conto di tali progetti in considerazione della loro funzione sociale, il Comitato propone di esentare generalmente dall'obbligo di notifica anche gli aiuti che promuovono la creazione e il mantenimento di tali enti (compresi i costi amministrativi e di trasporto).

### 3.5. *Articolo 11 — Trasparenza e controllo*

3.5.1. Il Comitato fa osservare che l'obbligo degli Stati membri di presentare la documentazione relativa agli aiuti concessi non deve portare ad uno spostamento delle spese amministrative sulle imprese, con conseguente aumento degli oneri burocratici e finanziari.

### 3.6. *Articolo 12 — Entrata in vigore e periodo di validità*

3.6.1. Il periodo di validità proposto dalla Commissione (fino al 31 dicembre 2006) è conforme al periodo di programmazione dei fondi strutturali. Per garantire la continuità, la Commissione dovrebbe portare avanti in tempo utile una revisione del regolamento, affinché un nuovo regolamento possa entrare in vigore alla scadenza del periodo di validità.

Bruxelles, 18 luglio 2002.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Göke FRERICH